



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Accesso agli atti negato. Che fare?

Autore: Redazione | 15/07/2017



***Posso denunciare il fatto che la mia domanda di accesso agli atti è stata rifiutata? E come?***

Dalla documentazione allegata dal lettore risulta che a seguito della decisione della **Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi**, il Collegio Professionale gli abbia risposto provvedendo soltanto all'ostensione degli atti endoprocedimentali relativi al provvedimento di sospensione definitivo, nonostante la Commissione avesse disposto l'ostensione di tutta la documentazione riguardante la posizione contributiva o disciplinare dell'iscritto», vale a dire l'intera

sua posizione nei confronti del Collegio.

Il codice penale **[1]** punisce il reato di **omissione di atti d'ufficio**, che commette il **pubblico ufficiale** o incaricato di pubblico servizio il quale ometta di compiere l'atto richiesto, ovvero non risponda per esporre eventuali ragioni di ritardo entro il termine di 30 giorni dalla richiesta scritta dell'avente diritto. In materia di **accesso agli atti amministrativi** la Corte di Cassazione ha affermato che commette il delitto di omissione di atti d'ufficio il pubblico ufficiale che ometta di rispondere ad una istanza di accesso agli atti entro 30 giorni dalla richiesta del privato **[2]**.

Nel caso del lettore, tuttavia, il Collegio non ha ommesso di rispondere alla sua richiesta, ma ha opposto un rifiuto espresso: non si tratta quindi di una omissione, ma di un rigetto che, se illegittimo, può essere impugnato mediante ricorso amministrativo.

Il delitto di **abuso d'ufficio [3]** sussiste quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni, violi espressamente una norma di legge, ovvero utilizzi le proprie funzioni per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge al fine di procurare per sé o altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare ad altri un ingiusto danno. Nel caso del lettore, non vi è dubbio che il Collegio avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione e non alla sospensione in presenza delle reiterate omissioni nell'adempimento degli obblighi contributivi in favore del Consiglio professionale e della Cassa di previdenza **[4]**. Tuttavia, non sarebbe facile dimostrare che il fine del Collegio e dei suoi componenti fosse quello di arrecargli un danno, dato che ad ogni buon conto l'omissione astrattamente era vantaggiosa per il lettore, dato che è stata applicata una sanzione meno grave di quella imposta dalla legge. In altre parole, se è facile dimostrare che lui ha subito un grave danno a causa della violazione di legge commessa, non sarebbe altrettanto facile dimostrare che i membri o il Presidente del Collegio hanno agito con l'intenzione di arrecargli un danno.

Nonostante la volontà del lettore di essere cancellato dall'Albo dovrebbe essere chiara, si fa riferimento soltanto alla richiesta di applicazione della sanzione della cancellazione e non, invece, alla mera volontà di essere cancellato dall'Albo, al di là di ogni profilo sanzionatorio. La distinzione è rilevante poiché nel primo caso non sarebbe possibile affermare un suo diritto a subire una sanzione, ma anzi, al contrario, un diritto a difendersi dalla stessa. Nel secondo caso, invece, l'omissione del Collegio dinanzi ad una espressa e formale domanda di cancellazione

comporterebbe senza dubbio la responsabilità dei membri del Collegio per il delitto di omissione di atti d'ufficio.

In conclusione, non sono molte le possibilità che l'azione penale sia la via più sicura e veloce per ottenere la riparazione dei danni subiti, in quanto non è certo che all'esito di un eventuale processo penale nei confronti di coloro che hanno assunto le decisioni contestate, costoro vengano effettivamente condannati. È più utile e fruttuoso attendere l'esito del ricorso già presentato innanzi al Consiglio nazionale e, nel caso di accoglimento dello stesso, agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Infine, per quanto riguarda il rischio di subire una condanna per **calunnia** il rischio, pur sempre sussistente, è basso. Commette calunnia infatti chi querela o denuncia una persona con la consapevolezza che questa sia innocente, ovvero agendo con estrema superficialità senza verificare la fondatezza delle proprie accuse. Nel caso del lettore, anche nel caso in cui a seguito di denuncia gli accusati dovessero essere assolti, non potrebbe dirsi - stando alla documentazione allegata - che egli ha agito nella consapevolezza di accusare delle persone innocenti. Per ridurre ancor di più tale rischio potrebbe limitarsi a presentare un esposto e non un atto di denuncia-querela, evitando pertanto di chiedere espressamente la punizione dei colpevoli e di indicarne i nomi, bensì limitandosi ad esporre i fatti all'Autorità giudiziaria, la quale agirà di conseguenza se riterrà la sussistenza di fatti di rilevanza penale. Giova specificare che il rischio di subire una condanna per calunnia non equivale al rischio di subire una denuncia per lo stesso reato, poiché quest'ultimo rischio dipende dalla mera volontà delle persone accusate, al di là di ogni valutazione rispetto alla fondatezza di tale accusa.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Andrea Iurato***

## **Note**

**[1]** Art. 328 cod. pen. **[2]** Cass. sent. n. 45629 del 17.10.2013. **[3]** Art. 323 cod. pen. **[4]** Ai sensi dell'art. 17, co. 6, l. n. 773 del 20.10.1982.